

**BILANCIO**

---

## **Nuovo principio contabile OIC 9: gli indicatori di perdita durevole di valore delle immobilizzazioni**

di Fabio Giommoni

Come già evidenziato in un [precedente intervento](#), la **bozza** del nuovo principio contabile **OIC 9, in consultazione fino al 28 febbraio 2014**, prevede due differenti approcci in merito alle modalità e ai criteri da utilizzare per determinare le **svalutazioni** delle **immobilizzazioni**, a fronte di **perdite durevoli** di valore.

Si ha una **perdita durevole** di valore quando il **costo di iscrizione** dell'immobilizzazione **superà** il suo “**valore recuperabile**”, il quale è rappresentato dal maggiore tra il “**valore in uso**” e il presumibile valore realizzabile tramite l'alienazione del bene.

Per quanto riguarda la determinazione del **valore d'uso** viene previsto un **approccio** “di base” avente **natura finanziaria**, ed un **approccio** “semplicificato” basato sulla **capacità di ammortamento**, che può essere adottato dalle **imprese di minori dimensioni**, ovvero quelle che per due esercizi consecutivi non superino due dei tre seguenti limiti:

- numero medio dei dipendenti durante l'esercizio superiore a 250;
- totale attivo di bilancio superiore a 20 milioni di euro;
- ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 40 milioni di euro.

Nell'ambito del **metodo finanziario** il **valore in uso**, da contrapporre al valore netto contabile del cespote al fine di verificare l'eventuale presenza di una perdita durevole di valore, è rappresentato da **valore attuale dei flussi di cassa attesi** da un'attività o da una unità generatrice di flussi di cassa (c.d. UGC).

Con il **metodo “semplicificato”**, invece, ai fini della verifica della recuperabilità delle immobilizzazioni, si **confronta** la **capacità di ammortamento** dei futuri esercizi **con** il loro **valore netto contabile** iscritto in bilancio. In tal caso il **test** di verifica delle recuperabilità dei cespiti si intende **superato** quando i **risultati attesi futuri** indicano che, in linea tendenziale, la **capacità di ammortamento complessiva** (relativa all'orizzonte temporale preso a riferimento, che generalmente non supera i 5 anni) è **sufficiente** a garantire la **copertura** degli **ammortamenti**.

Il diverso approccio dei due metodi sopra citati si riflette anche sulle tipologie di indicatori di

perdita, che rappresentano le situazioni al verificarsi delle quali si rende necessario effettuare il test di verifica della recuperabilità del valore delle immobilizzazioni.

In particolare, l'OIC 9 prevede che la società debba **valutare a ogni data** di riferimento del **bilancio se** esiste un indicatore che un'**immobilizzazione** o una **UGC** possa aver subito una **riduzione di valore**. Se tale indicatore dovesse sussistere, la società procede alla **stima del valore recuperabile** dell'immobilizzazione o della UGC ed effettua una **svalutazione** soltanto nel caso in cui quest'ultimo sia **inferiore al** corrispondente **valore netto contabile**. In assenza di indicatori di potenziali perdite di valore non è invece necessario procedere alla determinazione del valore recuperabile.

Nel valutare se esiste un'**indicazione** che un'attività o una UGC possa aver subito una **perdita durevole di valore**, la società deve considerare, come minimo, i seguenti indicatori:

- a. il **valore di mercato** di un'attività è diminuito significativamente durante l'esercizio, più di quanto si prevedeva sarebbe accaduto con il passare del tempo o con l'uso normale dell'attività in oggetto;
- b. durante l'esercizio si sono verificate, o si verificheranno nel futuro prossimo, **variazioni significative**, con effetto negativo per la società, nell'ambiente tecnologico, di mercato, economico o normativo in cui la società opera o nel mercato cui un'attività è rivolta;
- c. nel corso dell'esercizio sono **aumentati i tassi di interesse** di mercato o altri tassi di rendimento degli investimenti, ed è probabile che tali incrementi condizionino il tasso di attualizzazione utilizzato nel calcolo del valore d'uso di un'attività e riducano il valore equo;
- d. il **valore contabile** delle attività nette della società è **superiore al valore equo** stimato della società (una tale stima è effettuata, per esempio, in relazione alla vendita potenziale di tutta la società o parte di essa);
- e. l'**obsolescenza** o il **deterioramento fisico** di un'attività risulta **evidente**;
- f. nel corso dell'esercizio si sono verificati **significativi cambiamenti** con effetto negativo sulla società, oppure si suppone che si verificheranno nel prossimo futuro, nella misura o nel modo in cui un'attività viene utilizzata o ci si attende sarà utilizzata. Tali cambiamenti **includono** i seguenti:
  - l'**attività** diventa **inutilizzata**,
  - vengono varati **piani di dismissione** o **ristrutturazione** del settore operativo al quale l'attività appartiene,
  - vengono previsti **piani di dismissione** dell'attività **prima** della **data** inizialmente **prevista**,
  - viene ristabilita la **vita utile** di un'attività come **“definita”** invece che **“indefinita”**;

g. dall'informativa interna risulta evidente che l'andamento economico di un'attività è, o sarà, peggiore di quanto previsto (l'andamento economico include i risultati operativi e i flussi finanziari/redditali).

Ai fini dell'applicazione dell'**approccio semplificato** basato sulla capacità di ammortamento, gli indicatori di perdite durevoli di valore da considerare sono invece i seguenti:

- l'**esercizio** si è chiuso con una **perdita non** dovuta a **fattori contingenti** e non vi è sicurezza del pronto recupero delle condizioni di equilibrio economico negli esercizi immediatamente successivi;
- si sono verificate **mutazioni** nel **contesto** in cui opera la società che lasciano presupporre l'impossibilità di continuare a sfruttare in modo pieno la capacità produttiva esistente.

In **entrambi** gli **approcci**, anche ricorrendo gli indicatori sopra citati, la **rilevazione della perdita** si produrrà **solo** nel caso in cui il **test di recuperabilità** del valore dei cespiti abbia avuto un esito **negativo**, e dunque nel caso in cui il valore attribuito al cespote sulla base dei flussi che è in grado di generare nel lungo termine risultasse inferiore al valore contabile netto iscritto in bilancio.

Pertanto, le evidenze fornite dagli indicatori di perdita non qualificano né la perdita né tantomeno la sua durevolezza. **Solo il test** è idoneo a **quantificare** la **perdita** e a fornire gli elementi quali-quantitativi per concludere che essa è anche durevole.

Tuttavia, qualora esista un'indicazione che un'attività possa aver subito una perdita durevole di valore, il principio OIC 9 precisa che ciò potrebbe rendere opportuno rivederne la vita utile residua, il criterio di ammortamento o il valore residuo, a prescindere dal fatto che la perdita venga poi effettivamente rilevata in applicazione del test.